

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2016, n. 3194

R.D. 523/1904 - P.I. 5565 - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, nella zona del ponte di Via Mondovi', in comune di Chiusa di Pesio - Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 3893/A1816A del 22/12/2015. Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN)

In data 07/11/2016 il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio, Piazza Cavour 10, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.5565 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.3893/A1816A del 22/12/2015 per la realizzazione di lavori sistemazione idraulica del torrente Pesio, nella zona del ponte di Via Mondovì, in comune di Chiusa di Pesio.

Preso atto che il Comune di Chiusa di Pesio non ha iniziato i lavori e ha provveduto al loro affidamento in data 26/09/2016, e che le condizioni dell'area non sono mutate rispetto alle condizioni originarie.

Considerato che le opere in argomento rimangono quelle di cui alla precedente autorizzazione idraulica.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 22/12/2016, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n.3893/A1816A del 22/12/2015;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 22/12/2016 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 3893/A1816A del 22/12/2015.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni